Civile Ord. Sez. 5 Num. 28075 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 29/10/2026

TRIBUTI: avviso accertamento – redditometro- definizione agevolata – estinzione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20395/2018 R.G. proposto da:

BRACCINI GIULIANO, rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Rossetto del foro di Roma, giusta procura speciale in atti

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore,*

- intimata–

avverso la sentenza n. 8099/8/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 29.12.2017, non notificata;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 13.10.2026;

RILEVATO CHE:

1. Giuliano Braccini propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 19028/2016 della C.T.P. di Roma, che invece aveva accolto il ricorso con cui aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TK70133003342, relativo all'anno di imposta 2008.

2. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 13.10.2026, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e documentazione attestante l'adesione alla rottamazione *quater.*

RITENUTO CHE:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove è stato erroneamente ritenuto che sussistessero i presupposti per l'applicazione del c.d. "redditometro".

2. Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., assumendo che i giudici di appello avevano colpevolmente obliterato le allegazioni con le quali esso contribuente aveva specificamente ed analiticamente giustificato gli elementi di capacità di spesa e gli oneri per incrementi patrimoniali, adducendo i redditi percepiti dal coniuge con le relative prove documentali a suffragio.

3. Va dato atto in via preliminare che il difensore del ricorrente ha documentato che il proprio assistito ha aderito alla cd. "rottamazione *quater*", ex lege n. 197/2022, rateizzando il dovuto e pagando le relative rate scadute ed ha avanzato istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente.

4. Risulta che l'avviso di accertamento impugnato, il n. TK7013003342, è stato definito in via agevolata a seguito della rottamazione dell'atto recante il n. 69720016448057006 (pag. 1 della *Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata* del 28/06/2023 doc. 1, pag. 6 della *Comunicazione delle somme dovute* del 25/07/2023 doc. 2), atto che va ad identificare l'intimazione di pagamento n. TK7IPRN00697/2019 (ove nella pag. 4 è specificato ai fini della riscossione proprio il "codice atto" n. 16448057006

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

coincidente con quello rottamato) emessa dall'Agenzia delle Entrate e relativa all'avviso di accertamento n. TK7013003342 oggetto del presente giudizio, risultando pagate le rate fino ad oggi scadute.

5. Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 108/2025, che ha interpretato autenticamente il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022. La norma stabilisce che, per i debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione quater, l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio è dichiarata dal giudice d'ufficio su presentazione della documentazione attestante il pagamento, da parte del contribuente, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o, in sua assenza, dell'ente impositore (art. 12-bis, DL 84/2025).

6. Può pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr. Cass. n. 29574/2025).

7. Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.

8. Non si fa luogo all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e *«lato sensu»* sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

spese irripetibili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2026.

La Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale